Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 novembre 2024
(OR. en)

15338/24
PV CONS 55
ECOFIN 1262

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(Economia e finanza)

5 novembre 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 14792/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 14794/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 14793/24

Economia e finanza

1. Regolamento sulle statistiche europee 1 C 14180/24 + ADD 1
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 65/24
STATIS

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 338, paragrafo 1, TFUE). Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

2. Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 1 C 14179/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 6/24
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE).

3. Direttiva che modifica la direttiva solvibilità II 1 C 14177/24
Adozione dell'atto legislativo PE-CONS 5/24
EF

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 53, paragrafo 1, articolo 62 e articolo 114 TFUE).

4. Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024: adeguamenti degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle entrate e altri aggiornamenti tecnici
Adozione
Approvazione di una lettera

S C
14475/24 + ADD 1
14476/24
14348/24
FIN

Il Consiglio ha adottato la sua posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2024 (base giuridica: articolo 314 TFUE e articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica).

Giustizia e affari interni

5. Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali
Adozione dell'atto legislativo

1 C
14482/24 + ADD 1
PE-CONS 72/24
COPEN

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione di Cechia e Slovacchia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettere b) e d), TFUE). A norma dei protocolli pertinenti allegati ai trattati, la Danimarca non ha partecipato alla votazione. Una dichiarazione relativa a tale punto figura nell'allegato.

Ambiente

6. Regolamento relativo all'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali
Adozione dell'atto legislativo

1 C
14486/2/24 REV 2
PE-CONS 31/24
ENV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione di Cechia, Germania e Portogallo, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 338, paragrafo 1, TFUE).

7. Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)
Adozione dell'atto legislativo

1 C 14488/1/24 REV 1 + ADD 1 REV 4
PE-CONS 85/24
ENV

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con il voto contrario di Ungheria e Polonia e l'astensione dell'Estonia, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Mercato interno e industria

8. Regolamento sui prodotti da costruzione
Adozione dell'atto legislativo

1 C 14247/1/24 REV 1 + ADD 1 REV 1
PE-CONS 12/24
MI

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato, con l'astensione della Bulgaria, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 114 TFUE). Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Deliberazioni legislative
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. Varie
Proposte legislative in corso relative ai servizi finanziari 14590/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza in merito ai lavori in corso sulle proposte legislative relative ai servizi finanziari.

4. Pacchetto "L'IVA nell'era digitale" S C 14964/24 + ADD 1

a) Direttiva per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale 14961/24
Orientamento generale 14962/24

b) Regolamento per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale
(Base giuridica: articolo 113 TUE)
Accordo politico

Il Consiglio ha convenuto un orientamento generale sulla direttiva per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale e ha raggiunto un accordo politico sul regolamento per quanto riguarda gli accordi di cooperazione amministrativa in materia di IVA necessari per l'era digitale.

Attività non legislative

5. Pacchetto "L'IVA nell'era digitale": regolamento di esecuzione per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA PT C 14963/24
(Base giuridica: direttiva 2006/112/CE)
Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul regolamento di esecuzione per quanto riguarda gli obblighi in materia di dichiarazione relativamente a taluni regimi IVA.

6. Ripresa economica in Europa

a) Attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza
Stato dei lavori

b) Decisioni di esecuzione del Consiglio nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza C 13789/24 + ADD 1 REV 1
(Base giuridica: articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241) 14663/24 + ADD 1 REV 2
Adozione

7. Conseguenze economiche e finanziarie dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
Scambio di opinioni

8. Relazione annuale del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche 14130/24
Scambio di opinioni

9. Conclusioni sulle statistiche dell'UE 13790/1/24 REV 1
Approvazione 14716/24

10. Seguito della riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 tenutasi il 23 e 24 ottobre 2024
Informazioni fornite dalla presidenza e dalla Commissione
Scambio di opinioni

11. Varie

---

❶	Prima lettura
⚐	Deliberazione pubblica
S	Procedura legislativa speciale
C	Punto basato su una proposta della Commissione

ALLEGATO

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al documento 14793/24

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sulle statistiche europee**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

"Facendo seguito alla posizione che abbiamo espresso in precedenza, desideriamo presentare un'unica osservazione relativamente alla soppressione dell'articolo 17 ter, paragrafo 5. La Lituania mantiene il proprio punto di vista, ossia che questa disposizione specifica debba essere espunta, come precedentemente comunicato tramite consultazioni formali. Con il pieno sostegno del parlamento nazionale della Repubblica di Lituania (Seimas), riteniamo che i dati detenuti da soggetti privati, nonché i dati provenienti da diverse fonti, acquisiti esplicitamente ai fini delle statistiche ufficiali, dovrebbero idealmente essere resi accessibili all'istituto nazionale di statistica (INS) senza imporre condizioni ingiustificate o richiedere una compensazione delle spese sostenute dai titolari di tali dati privati".

Punto 4 dell'elenco dei punti "A": **Posizione del Consiglio sul PBR n. 5/2024: adeguamenti degli stanziamenti di pagamento, aggiornamento delle entrate e altri aggiornamenti tecnici**
Adozione
Approvazione di una lettera

DICHIARAZIONE COMUNE DI AUSTRIA, CECHIA, GERMANIA, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, IRLANDA, PAESI BASSI, POLONIA E SVEZIA

"L'Austria, la Cechia, la Germania, la Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Polonia e la Svezia fanno osservare che le spese amministrative dovrebbero essere finanziate nell'ambito delle spese regolari di cui alla rubrica 7 senza ricorrere a strumenti speciali. Siamo lieti di constatare che nove istituzioni sono state in grado di coprire i fabbisogni supplementari per le spese relative alle retribuzioni mediante riassegnazioni nel PBR 5/2024. Al tempo stesso, constatiamo con rammarico che il Comitato delle regioni è l'unica istituzione a non aver reperito i finanziamenti per i fabbisogni supplementari mediante riassegnazioni".

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA CECHIA

"La Repubblica ceca considerava la proposta di regolamento sul trasferimento dei procedimenti penali un'opportunità per semplificare, migliorare e armonizzare la procedura di trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri. Per questo motivo ha partecipato molto attivamente ai relativi negoziati fin dalle fasi iniziali.

La Repubblica ceca apprezza molto il fatto che le presidenze abbiano tenuto conto di numerose osservazioni e proposte da essa formulate durante il processo negoziale.

La Repubblica ceca reputa particolarmente positivo il fatto che il regolamento:

- istituisca un quadro uniforme per il trasferimento dei procedimenti penali,
- consenta il trasferimento dei procedimenti penali anche laddove l'autore del reato sia ignoto,
- mantenga il sistema delle richieste,
- preveda la possibilità di rifiutare il trasferimento dei procedimenti penali in determinati casi,
- si limiti esclusivamente al trasferimento dei procedimenti penali,
- istituisca un modulo uniforme per la richiesta di trasferimento dei procedimenti penali e stabilisca i termini per i singoli atti della procedura di trasferimento.

Sin dalle fasi iniziali dei negoziati sul progetto di regolamento la Repubblica ceca si è opposta all'introduzione di un ricorso giurisdizionale per indagati/imputati/vittime contro la decisione di trasferimento del procedimento penale. Purtroppo, le argomentazioni che abbiamo ripetutamente avanzato non sono state prese in considerazione nel corso dei negoziati e permane dunque tale obbligo previsto dal regolamento, che reputiamo sostanzialmente negativo.

- Se il trasferimento del procedimento penale viola i diritti e le libertà di indagati/imputati garantiti dal diritto dell'UE, occorre identificare con chiarezza quei diritti di indagati/imputati su cui il trasferimento del procedimento potrebbe incidere. Tuttavia, non esiste alcun diritto di essere perseguiti o non perseguiti in un determinato Stato membro dell'UE. Un elemento chiave del trasferimento dei procedimenti, e la principale preoccupazione al riguardo, è il principio della corretta amministrazione della giustizia, nonché la sua effettiva esecuzione. Difficilmente ci si può aspettare che indagati/imputati condividano tale principio, dato che i loro interessi saranno spesso molto diversi.
- Analogamente, non vi è alcuna violazione dei diritti delle vittime nel trasferimento dei procedimenti penali. Negli Stati membri dell'UE vincolati dalla direttiva riguardante i diritti delle vittime, le norme per la tutela dei diritti delle vittime nei procedimenti penali sono rispettate. In alcuni Stati membri l'esercizio del diritto della vittima potrebbe risultare "meno agevole", ma ciò non dovrebbe costituire un motivo per ostacolare o impedire il trasferimento del procedimento penale.
- Il diritto al ricorso giurisdizionale (*lo stesso vale per l'obbligo di consultare in anticipo e ottenere un parere sul trasferimento del procedimento penale, sebbene parzialmente limitato nell'attuale formulazione*) non è previsto da alcuna disposizione normativa del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea.

  Anche se tale regolamento non disciplina il trasferimento dei procedimenti penali, dato che l'EPPO non esercita la propria giurisdizione bensì la giurisdizione penale degli Stati membri dell'UE vincolati dal regolamento (UE) 2017/1939, il regolamento in oggetto prevede norme per il trasferimento di una causa penale dalla giurisdizione di uno Stato membro a quella di un altro. Stiamo quindi creando un ambiente in cui gli indagati/imputati in certi tipi di procedimenti penali saranno favoriti rispetto ad altri.

- È alquanto paradossale che il regolamento, pur concedendo un nuovo diritto al ricorso giurisdizionale, limiti di fatto tale diritto per coloro che, a determinate condizioni, non riceveranno la notifica di una decisione di assunzione del procedimento penale; la valutazione di tali condizioni è del tutto insindacabile e soggetta alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. A nostro parere, tale limitazione de facto dell'accesso al ricorso, potenzialmente problematica sotto il profilo costituzionale, non è una soluzione pragmatica.

Il trasferimento dei procedimenti penali tra Stati membri è l'ultimo ambito della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale a non essere disciplinato in modo uniforme tra gli Stati membri dell'UE. Allo scopo di adempiere all'intento originario, così da creare un regolamento moderno, efficace, semplice, chiaro e di facile applicazione per gli operatori del settore, sarebbe opportuno dedicare ulteriore tempo alla sua discussione in sede di gruppo COPEN.

Nonostante quanto precede, la Repubblica ceca riconosce e apprezza gli sforzi compiuti dalle presidenze durante i negoziati sul progetto di regolamento per giungere alla formulazione di compromesso del testo attualmente presentato".

Punto 7 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (rifusione)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria esprime preoccupazione per le sfide significative poste dall'attuazione della direttiva riveduta sul trattamento delle acque reflue urbane (rifusione), che derivano dall'inasprimento dei requisiti in materia di qualità delle acque trattate e dall'estensione degli obblighi di monitoraggio. Riteniamo sia necessario fare in modo che gli Stati membri dispongano di flessibilità nell'attuazione della direttiva, fornendo nel contempo sufficienti meccanismi di sostegno per facilitare tale attuazione, ridurre l'onere finanziario sugli Stati membri e proteggere la popolazione dall'aumento dei prezzi dei servizi.

Benché il testo concordato tenga ampiamente conto delle valutazioni preliminari della capacità del paese di soddisfare i nuovi ambiziosi requisiti, sottolineiamo che l'attuazione continua a richiedere ingenti investimenti e capacità per lo sviluppo della rete fognaria, l'ammodernamento degli impianti di trattamento delle acque reflue, il controllo dei sistemi individuali e di altri sistemi adeguati e una gestione corretta. Nonostante la proroga dei termini e alcune altre modifiche, dal canto nostro permangono preoccupazioni per quanto riguarda le risorse finanziarie e la tempistica necessarie per attuare i rispettivi progetti in Bulgaria, alla luce dell'aumento dei prezzi in tutti i settori, il che richiede un aggiornamento delle stime relative ai costi e ai termini.

Tuttavia, la Bulgaria riconosce la necessità di proteggere l'ambiente e il contributo della direttiva in tal senso. Nel contempo, la Bulgaria sottolinea che occorre trovare un giusto equilibrio tra garantire un ambiente pulito e il diritto alla parità di accesso all'assistenza sanitaria, in relazione alle aspettative del paziente in termini di medicinali sicuri, di qualità ed efficaci a prezzi accessibili nell'UE. Contiamo sulla Commissione europea affinché si adoperi per assicurare il necessario sostegno agli Stati membri, mettendo in luce la necessità di fornire ingenti fondi dell'UE per soddisfare i nuovi elevati requisiti.

Le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore hanno un potenziale impatto negativo sulla competitività e l'attrattiva globali dell'UE in quanto ambiente favorevole all'innovazione. Altri potenziali impatti negativi sono la limitazione della disponibilità dei medicinali e un aumento considerevole del costo e dei prezzi dei medicinali, un problema particolarmente serio per i paesi di piccole e medie dimensioni come la Bulgaria. In tale contesto confermiamo le preoccupazioni espresse durante il processo negoziale, ovverosia che tali disposizioni sono suscettibili di incidere sulla disponibilità e sui prezzi dei medicinali per i pazienti in Bulgaria. In quanto produttore di medicinali generici, la Bulgaria esprime preoccupazione anche per le potenziali ripercussioni sulla competitività dell'industria bulgara.

L'adozione dell'atto e la conclusione dei negoziati sul fascicolo non alleviano i timori della Bulgaria. Come ripetutamente sostenuto durante i negoziati, le disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore continuano a suscitare la nostra preoccupazione. Sussiste un nesso causale tra i requisiti normativi introdotti dalla direttiva e le prevedibili conseguenze negative per l'industria, i consumatori e i pazienti. La potenziale indicizzazione dei prezzi dei prodotti finiti, in linea con gli oneri finanziari aggiuntivi introdotti, si rifletterà inevitabilmente sul prezzo dei prodotti per il consumatore finale, il che a sua volta inciderà negativamente sull'accessibilità economica dei trattamenti e sulla soddisfazione del paziente. Riteniamo che sia necessario cercare meccanismi per affrontare il problema della resistenza agli antimicrobici, senza però che ciò comporti il ritiro di produttori e medicinali o l'aumento dei prezzi.

La Bulgaria insiste sull'importanza di prendere in considerazione la fattibilità economica e l'onere amministrativo aggiuntivo per i produttori di medicinali. Alla luce dei nuovi dati sul valore reale degli investimenti necessari e l'effetto atteso, chiediamo alla Commissione europea di effettuare una valutazione oggettiva dell'attuazione dell'atto, nonché del reale onere finanziario aggiuntivo sui produttori e sugli Stati membri. Qualora vengano confermate le preoccupazioni di alcuni portatori di interessi secondo cui le previsioni della valutazione d'impatto sono notevolmente sottostimate, la Bulgaria esorta la Commissione europea ad adottare misure correttive in tempo utile, eventualmente estendendo in modo considerevole i periodi transitori per l'attuazione. Ciò è particolarmente necessario per quanto riguarda la produzione di antibiotici e altri medicinali generici, che possono essere ritirati dal mercato o diventare molto più costosi. I danni stimati per l'industria, i consumatori e i pazienti europei esigono che la direttiva sia tempestivamente riveduta e aggiornata.

La Bulgaria chiede che vengano monitorati gli effetti dell'attuazione sull'accesso ai medicinali e che vengano prese misure tempestive in caso di effetti negativi, anche qualora essi si verifichino in un solo Stato membro.

Inoltre, esprimiamo preoccupazione per il fatto che gli obblighi introdotti dalle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore non sono proporzionati alla quota di emissioni di microinquinanti del settore cosmetico. Restrizioni all'uso di microparticelle di polimeri sintetici nei prodotti cosmetici sono già state introdotte nel 2023 mediante diritto derivato nell'ambito del regolamento REACH. L'industria sta lavorando per sostituirli con alternative degradabili che ridurranno l'inquinamento.

Molti dei prodotti cosmetici interessati sono fabbricati da PMI, per le quali la responsabilità estesa del produttore rappresenterà un considerevole onere finanziario e amministrativo, anche per quanto riguarda la necessità di dimostrare la conformità ai requisiti per la deroga.

Alla luce di quanto precede, riteniamo che sussistano contraddizioni con i principi dell'UE in materia di semplificazione e riduzione degli oneri superflui".

DICHIARAZIONE DELLA CECHIA

"La Cechia sostiene la revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Riteniamo che la proposta contenga un testo ambizioso che consentirà di rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare contro le fonti emergenti di contaminazione.

In generale, la Cechia sostiene l'applicazione del principio "chi inquina paga" e del meccanismo di responsabilità estesa del produttore per finanziare i sistemi di trattamento quaternario al fine di ridurre la presenza e lo scarico di microinquinanti negli ambienti acquatici.

Tuttavia, la Cechia condivide le preoccupazioni di altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore ai medicinali per uso umano e il suo impatto sui prezzi e sull'accessibilità di tali prodotti. Temiamo che tali effetti non siano stati presi pienamente in esame durante la valutazione d'impatto, in particolare alla luce delle carenze di medicinali che interessano attualmente la maggior parte degli Stati membri. Siamo inoltre preoccupati per le possibili ripercussioni negative sulla disponibilità dei medicinali figuranti nell'elenco dei medicinali critici stilato dalla Commissione europea.

La Cechia chiede pertanto una valutazione attenta e continua dell'impatto della responsabilità estesa del produttore sui seguenti aspetti:

- onere finanziario per i bilanci e i pazienti dei sistemi sanitari;
- disponibilità e scelta del trattamento;
- effetti collaterali sull'autonomia strategica e sulla competitività globale dell'UE;
- effetti collaterali sull'industria farmaceutica, compresa la delocalizzazione della produzione;
- creazione di ulteriori ostacoli all'ingresso nel mercato;
- disparità di condizioni tra gli Stati membri in termini di responsabilità estesa del produttore.

Qualora risulti evidente che l'introduzione del sistema di responsabilità estesa del produttore incide in modo sproporzionatamente negativo su uno degli aspetti di cui sopra, esortiamo la Commissione ad adoperarsi per adottare misure volte ad attenuare tali effetti, compresa un'eventuale revisione delle pertinenti disposizioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Invitiamo inoltre la Commissione a tenere conto di tali aspetti durante la preparazione dei pertinenti atti delegati e di esecuzione".

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania sostiene la revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane quale misura importante per una migliore protezione delle acque e quale contributo sia alla riduzione delle sostanze chimiche nocive nell'ambiente che alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La Germania vota pertanto a favore dell'adozione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Allo stesso tempo, è importante creare incentivi affinché chi inquina investa nello sviluppo di prodotti più ecologici, in linea con la responsabilità estesa del produttore specifica del settore. Non è ancora chiaro in che misura tali incentivi si dimostreranno efficaci, in particolare per i medicinali generici. È opportuno prestare particolare attenzione all'impatto dell'aumento dei costi derivante dalla responsabilità estesa del produttore, segnatamente per i medicinali generici, che svolgono un ruolo dominante in Germania in quanto costituiscono più dell'80 % delle prescrizioni, in considerazione anche degli oneri supplementari che ciò potrebbe comportare per i fondi di assicurazione sanitaria. L'assistenza ai pazienti e l'accesso a medicinali di alta qualità a costi abbordabili sono essenziali.

Inoltre, a prescindere dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, sono in crescita le carenze di approvvigionamento e le dipendenze dalla produzione in paesi terzi. In tale contesto, il governo federale si aspetta che la Commissione europea adotti misure tempestive per salvaguardare l'assistenza ai pazienti qualora inizino a presentarsi effetti negativi, in particolare qualora l'approvvigionamento di medicinali critici risenta di carenze o uscite dal mercato, o nel caso in cui la direttiva provochi un aumento significativo delle spese a carico dei fondi di assicurazione sanitaria. Ciò richiede uno stretto collegamento tra gli Stati membri, che dovrebbe essere sostenuto e coordinato dalla Commissione europea.

Essendo uno dei principali centri dell'industria farmaceutica, la Germania auspica inoltre una valutazione tempestiva della responsabilità estesa del produttore, non da ultimo al fine di mantenere investimenti, innovazioni e produzione di rilievo nell'UE. A tale proposito, sarebbe altresì auspicabile un riesame anticipato dell'inclusione di altri settori nella responsabilità estesa del produttore. Sosteniamo inoltre che la responsabilità estesa del produttore debba essere attuata in modo uniforme in tutta Europa, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La Germania ritiene che sarebbe opportuno, tra l'altro, disporre di un elenco armonizzato delle sostanze e della loro nocività e prendere in esame l'armonizzazione dei contributi fissati al fine di evitare distorsioni del mercato".

DICHIARAZIONE DELL'ESTONIA

"Esprimiamo serie preoccupazioni in relazione all'articolo 9 sull'applicazione della responsabilità estesa del produttore ai prodotti farmaceutici. Sebbene possa costituire un'utile fonte di finanziamento per coprire i costi del trattamento delle acque reflue volto a rimuovere i microinquinanti (trattamento quaternario), la responsabilità estesa del produttore non dovrebbe rappresentare una soluzione obbligatoria o l'unica soluzione per gli Stati membri. Nell'applicazione della responsabilità estesa del produttore gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto del loro contesto nazionale specifico per quanto riguarda la fattibilità tecnica ed economica dell'istituzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore, nonché le più ampie implicazioni socioeconomiche, in particolare la disponibilità e l'accessibilità economica di medicinali essenziali e critici. Alla luce di tali aspetti gli Stati membri dovrebbero avere maggiore potere decisionale in merito all'uso di fonti di finanziamento alternative o aggiuntive per coprire i costi del trattamento quaternario e, in casi giustificati, essere in grado di esentare determinate categorie di prodotti dalla responsabilità estesa del produttore.

Sebbene concordiamo che il principio "chi inquina paga" sia un necessario concetto di base della protezione dell'ambiente, non siamo convinti che nella direttiva in questione si possa applicare al settore farmaceutico per i seguenti motivi.

In primo luogo, **il chiaro valore aggiunto della responsabilità estesa del produttore nel caso dei prodotti farmaceutici non è stato confermato dallo studio di fattibilità** (effettuato nell'ambito della valutazione d'impatto della Commissione), in quanto l'effetto della responsabilità estesa del produttore sui cambiamenti comportamentali sarebbe molto limitato. Da un lato, è improbabile che la responsabilità estesa del produttore incentivi in modo significativo la sostituzione dei principi attivi farmaceutici a breve e medio termine, tenuto conto dei loro specifici cicli di innovazione. Dall'altro, i pazienti non hanno la possibilità di ridurre il consumo di un medicinale prescritto o di cambiare prodotto.

A tale riguardo, **gli aspetti etici non sono sufficientemente presi in considerazione**, in quanto saranno i pazienti a dover sostenere i costi aggiuntivi, il che comporterà un onere sproporzionato e ingiusto per i gruppi demografici che si trovano in una situazione di vulnerabilità a causa delle loro condizioni di salute.

In secondo luogo, osserviamo con preoccupazione che l'approccio scelto per il sistema di responsabilità estesa del produttore comporterà **una disparità di trattamento tra gli Stati membri**. Ulteriori ostacoli all'ingresso nel mercato e l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti farmaceutici potrebbero peggiorare notevolmente la disponibilità e la scelta del trattamento, soprattutto nel contesto dei mercati di piccole dimensioni, che devono già far fronte a frequenti ritiri dal mercato per motivi economici. Inoltre, negli Stati membri che non dispongono di una produzione farmaceutica locale consistente, i costi saranno piuttosto trasferiti dal produttore ad altri soggetti a valle.

Ciò non sarà funzionale all'obiettivo iniziale della responsabilità del produttore, poiché in tali circostanze i costi della responsabilità estesa del produttore saranno molto probabilmente trasferiti al bilancio dell'assistenza sanitaria e aumenteranno i ticket a carico dei pazienti. L'introduzione di una responsabilità estesa del produttore obbligatoria avrà quindi **implicazioni socioeconomiche negative ma costituirà anche un'ingerenza nella competenza degli Stati membri** in materia di finanziamento dell'assistenza sanitaria. Inoltre, non sono sufficientemente presi in considerazione **la fattibilità economica e gli oneri amministrativi**, soprattutto se il numero di "produttori" è relativamente esiguo. Negli Stati membri più piccoli con un minor consumo di prodotti farmaceutici, l'introduzione della responsabilità estesa del produttore comporterà un onere finanziario sproporzionato per alcuni operatori del mercato. Consentire di coprire fino al 20 % dei costi del trattamento quaternario mediante finanziamenti nazionali potrebbe non essere sufficiente a prevenire ripercussioni negative sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei medicinali critici.

In terzo luogo, osserviamo che continua a non essere chiaro **chi sia l'oggetto della responsabilità estesa del produttore** nel caso della catena di approvvigionamento farmaceutico, che coinvolge molti soggetti che mettono il prodotto a disposizione sul mercato. Di conseguenza, a causa del commercio parallelo, ciò può portare a una **doppia imposizione**.

Per questi motivi l'Estonia non è in grado di sostenere la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane e si astiene dalla votazione".

DICHIARAZIONE DELLA GRECIA

"La Repubblica ellenica accoglie con favore l'iniziativa della Commissione europea di rivedere la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e ne sostiene la rifusione volta a una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche, alla riduzione dell'inquinamento e a una maggiore protezione della salute umana e dell'ambiente, in linea con gli obiettivi e le politiche dell'UE.

Sebbene la Grecia condivida gli obiettivi ambientali del testo di compromesso della proposta, esprimiamo preoccupazione per quanto riguarda i nuovi e ambiziosi requisiti. L'estensione dell'ambito di applicazione e i nuovi obblighi rappresentano una sfida in quanto creeranno notevoli richieste di investimenti, maggiori costi operativi, complessità e oneri amministrativi entro un quadro temporale rigoroso. Si prevede che l'estensione della soglia di popolazione obbligherà un grandissimo numero di agglomerati greci ad applicare la direttiva, essenzialmente a causa delle forti fluttuazioni di popolazione dovute al loro carattere turistico. Siamo preoccupati per l'accessibilità economica e la sostenibilità di molti casi futuri in cui i residenti permanenti saranno molto pochi rispetto alla popolazione equivalente.

In particolare è per noi motivo di riflessione l'applicazione di nuovi requisiti quali la neutralità energetica e la responsabilità estesa del produttore. In merito alla responsabilità estesa del produttore, le nostre preoccupazioni riguardano principalmente la complessità e le differenziazioni della sua applicazione che possono verificarsi in diversi Stati membri, nonché le possibili ripercussioni sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei medicinali.

Per attuare pienamente la nuova direttiva nel quadro temporale richiesto, saranno necessarie notevoli risorse finanziarie. Ci sarà bisogno di un sostegno considerevole, sia per quanto riguarda i finanziamenti dell'UE sia per quanto concerne il supporto tecnico e l'assistenza nelle questioni organizzative, scientifiche e amministrative.

Confidiamo che tali preoccupazioni saranno tenute in debita considerazione al momento dell'entrata in vigore della nuova direttiva, consentendo agli Stati membri di applicarne le disposizioni pienamente ed efficacemente. Nonostante le summenzionate preoccupazioni in merito all'applicazione, connesse agli ambiziosi requisiti e obiettivi della direttiva riveduta, comprendiamo la visione più ampia volta a migliorare la protezione della salute umana, delle risorse idriche e dell'ambiente in generale".

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna condivide e sostiene l'ambizione ambientale dell'Unione europea e pertanto voterà a favore della revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, ritenendola una normativa fondamentale per migliorare lo stato dell'ambiente e della salute.

Il recepimento e l'attuazione del testo rappresenteranno una sfida enorme per tutti gli Stati membri, a causa non solo dei nuovi obiettivi proposti nella direttiva, ma anche dei termini serrati entro cui essi vanno conseguiti. Per tale ragione, nel corso dell'intero processo sarà necessario il sostegno delle istituzioni europee.

L'introduzione di un nuovo trattamento quaternario per contrastare l'inquinamento generato dai microinquinanti e il suo finanziamento attraverso il regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbero avvenire garantendo l'applicazione equa e proporzionata del principio "chi inquina paga". Tale trattamento dovrebbe essere posto in atto in modo da rafforzare l'obiettivo primario di eliminare l'inquinamento alla fonte, garantendo che l'applicazione delle direttiva non si ripercuota sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti elencati nell'allegato III della direttiva stessa.

Pertanto, la Spagna invita la Commissione a elaborare quanto prima orientamenti volti a garantire un'attuazione armonizzata tra i vari Stati membri, ma anche a consentire loro un certo grado di libertà per allineare tali requisiti ai quadri normativi nazionali.

Gli atti delegati che saranno preparati a tal fine dovrebbero essere corredati di uno studio d'impatto complementare atto a valutare gli effetti del regime di responsabilità estesa del produttore e la sua efficacia nel ridurre l'inquinamento alla fonte".

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"La Francia sostiene la revisione della direttiva sulle acque reflue urbane e la considera un testo ambizioso, che tiene conto degli effetti dei cambiamenti climatici e che contribuirà a rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare dalle fonti emergenti di contaminazione. La Francia sostiene l'applicazione del principio "chi inquina paga" e del meccanismo di responsabilità estesa del produttore per finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento quaternario al fine di ridurre la presenza e lo scarico di microinquinanti negli ambienti acquatici. Su tale base, la Francia conferma il proprio impegno a conseguire gli obiettivi della direttiva riveduta.

Tuttavia, mentre la direttiva riveduta incentiverà i dirigenti della nostra industria a investire nello sviluppo di prodotti più rispettosi dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda i microinquinanti, nell'attuarla la Francia presterà attenzione all'importanza di evitare effetti collaterali negativi per le industrie farmaceutica e cosmetica, al fine di non perdere di vista l'obiettivo fondamentale di rafforzare l'autonomia strategica e la competitività globale dell'UE. Le nostre industrie devono essere in grado di mantenere i loro investimenti e innovazioni (in particolare nella produzione di prodotti più responsabili) nei nostri territori. Per quanto riguarda i medicinali, l'attuazione della direttiva non deve creare rischi di aumento delle carenze incoraggiando la delocalizzazione, in un contesto di prezzi regolamentati.

Infine, la Francia invita la Commissione a calibrare finemente la preparazione del futuro atto delegato, per quanto riguarda la definizione dell'elenco di sostanze che determinerà l'ambito dei contributori alla responsabilità estesa del produttore, e chiede pertanto alla Commissione di non imporre un onere eccessivo a talune imprese. La Francia raccomanda inoltre di garantire un'attuazione armonizzata tra i vari Stati membri al fine di preservare il buon funzionamento del mercato interno.

Per questi motivi, la Francia provvederà affinché tutte le informazioni necessarie siano messe a disposizione della Commissione e raccomanda di effettuare una valutazione d'impatto complementare mirata in vista della preparazione dell'atto delegato".

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia sostiene l'adozione della Direttiva riveduta sul trattamento delle acque reflue urbane, in particolare le sue componenti innovative che promuoveranno misure per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, come il recupero di nutrienti e materiali, l'uso efficiente dell'energia, il riutilizzo delle acque e dei fanghi trattati e il miglioramento della gestione del deflusso urbano.

L'Italia ritiene che l'attuazione della nuova Direttiva sarà molto impegnativa e richiederà notevoli investimenti. Per questo motivo ritiene essenziale e chiede alla Commissione di garantire che siano disponibili fondi UE adeguati per sostenere l'attuazione della Direttiva, in particolare la riconversione energetica del settore delle acque reflue.

L'Italia chiede inoltre che siano avviati al più presto i lavori di aggiornamento della valutazione d'impatto della Commissione, al fine di facilitare una tempestiva revisione delle disposizioni sulla Responsabilità estesa del produttore (EPR) della Direttiva e di estendere successivamente il regime EPR a settori diversi da quello farmaceutico e cosmetico, garantendo così la piena attuazione del principio "chi inquina paga".

DICHIARAZIONE DI CIPRO

"La Repubblica di Cipro condivide gli obiettivi ambientali generali della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e sostiene pertanto l'adozione della rifusione di tale direttiva.

Tuttavia, l'attuazione della direttiva attuale si è rivelata molto difficile e pertanto Cipro continua a nutrire legittime preoccupazioni in merito all'aumento degli oneri amministrativi, ai notevoli costi finanziari e al quadro temporale piuttosto limitato per conformarsi ai requisiti più ambiziosi della nuova direttiva.È opportuno ricordare che Cipro presenta le seguenti caratteristiche uniche: l'assenza di fiumi o laghi, la grande profondità delle acque sotterranee (in molti casi superiore ai 100 metri) e il fatto che la maggior parte delle acque reflue trattate è già utilizzata per l'irrigazione agricola. In realtà, i piani di gestione dei bacini idrografici di Cipro confermano che nella maggior parte dei casi gli scarichi di acque reflue non incidono negativamente sui corpi idrici.

Le sfide che ci troviamo ad affrontare nell'attuazione della direttiva in vigore, nonostante tutti i nostri sforzi e il nostro sincero impegno politico, dimostrano quanto sarà difficile attuare la nuova direttiva, in cui il livello di ambizione è stato innalzato in modo significativo. In particolare, finora non siamo riusciti a conformarci ai requisiti dell'attuale direttiva per quanto riguarda 28 agglomerati su un totale di 57. I ritardi riscontrati sono legati agli enormi costi economici, ai pesanti oneri amministrativi, alla scoperta di reperti archeologici durante i lavori e alla necessità di un ampio coordinamento governativo e di consultazioni con le autorità locali. Il nostro programma nazionale di attuazione (National Implementation Programme – NIP-2020) riveduto, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2022, e l'ultimo programma nazionale di attuazione (NIP-2022) riveduto, presentato alla Commissione europea il 30 giugno 2024, hanno fissato al 2030 il termine ultimo per la piena conformità alla direttiva 91/271/CEE.

La nuova soglia degli agglomerati con 1 000 a.e. renderà molto difficile per Cipro reperire le risorse necessarie per predisporre le reti fognarie e il trattamento secondario in altri 26 agglomerati. Va osservato che, a causa delle dimensioni del nostro paese, abbiamo un numero molto limitato di imprese in grado di installare i sistemi richiesti.

Nonostante le gravi difficoltà di attuazione, Cipro sostiene l'adozione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) perché ne comprendiamo l'importanza per la protezione dell'ambiente e della salute umana.

Cipro confida che le preoccupazioni esposte saranno tenute in debita considerazione al momento dell'entrata in vigore della nuova direttiva, anche attraverso il mantenimento di finanziamenti UE sufficienti che consentiranno agli Stati membri di soddisfare i significativi requisiti finanziari della direttiva".

DICHIARAZIONE DELLA LETTONIA

"La Lettonia sostiene la direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane, che mira a proteggere meglio l'ambiente e la salute umana. Durante i negoziati la Lettonia si è ripetutamente espressa a favore dell'aggiornamento dei requisiti in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue, come anche dell'aumento della sostenibilità e dell'efficienza del settore della gestione delle acque reflue.

Tuttavia, è opportuno osservare che l'attuazione della direttiva è associata a sfide significative.

In linea generale, la Lettonia ritiene che il sistema di responsabilità estesa del produttore sia uno strumento efficace per mettere in atto il principio "chi inquina paga". Ciononostante, la Lettonia — così come altri paesi — non ha istituito in precedenza un sistema di responsabilità estesa del produttore nel settore della gestione delle acque reflue né ha applicato tale sistema ai prodotti farmaceutici.

Condividiamo le preoccupazioni di altri Stati membri per quanto riguarda l'applicazione dei sistemi di responsabilità estesa del produttore ai medicinali per uso umano e l'eventuale impatto sui prezzi e sull'accessibilità di tali prodotti per le fasce più vulnerabili della popolazione. Temiamo inoltre che tali impatti non siano stati presi pienamente in esame durante la valutazione d'impatto e che non si sia tenuto debitamente conto delle carenze di medicinali che interessano attualmente molti Stati membri. Invitiamo pertanto la Commissione a continuare a valutare tali impatti anche dopo l'adozione e, se necessario, ad agire di conseguenza.

Siamo ancora convinti che il conseguimento della neutralità energetica sarà alquanto impegnativo, in particolare per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane più piccoli, per i quali non tutte le fonti di energia rinnovabile sono tecnicamente ed economicamente fattibili.

Infine, dobbiamo tenere presenti gli enormi costi futuri necessari per fare in modo che le infrastrutture di gestione delle acque reflue soddisfino i requisiti della direttiva in questione. L'attuazione richiederà ingenti investimenti nei prossimi 15-20 anni che, per la Lettonia, ammontano almeno a diversi miliardi di euro.

Tali costi non possono essere interamente ed esclusivamente sostenuti dagli utenti dei servizi di gestione delle acque reflue. Continueremo a sottolineare la necessità di assicurare risorse finanziarie adeguate, anche nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale".

DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

"La Lituania sostiene la rifusione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, che è in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di protezione dell'ambiente e qualità delle acque. La Lituania sostiene il fatto che la direttiva sia incentrata sul miglioramento delle infrastrutture di trattamento delle acque reflue e sulla riduzione dell'inquinamento, due aspetti fondamentali per salvaguardare le nostre risorse idriche.

Ritiene tuttavia che l'attuale livello di ambizione, in particolare per quanto riguarda il calendario per l'attuazione e l'assegnazione delle risorse, sia eccessivamente elevato, il che pone sfide significative, segnatamente per gli Stati membri con infrastrutture diversificate e capacità economiche diverse. La Lituania deve riconoscere che anche l'attuale direttiva (91/271/CEE) è stata difficile da attuare pienamente e che molti Stati membri — Lituania compresa — si stanno tuttora adoperando per conformarvisi. In tale contesto, il maggiore livello di ambizione della direttiva riveduta si rivela ancora più difficile da realizzare.

L'estensione dell'ambito di applicazione, in particolare l'obbligo di collegare tutti gli agglomerati con 1 000 a.e., comporta un onere finanziario significativo per la Lituania. Data la sua situazione geografica e demografica, in particolare negli insediamenti più piccoli dove il calo della popolazione dovuto alla migrazione è una realtà, l'installazione di sistemi di raccolta delle acque reflue può avere un impatto trascurabile sulla riduzione e la prevenzione dell'inquinamento. In questi casi l'investimento non è giustificato da un punto di vista economico.

La Lituania accetta inoltre l'obiettivo comune di attuare in modo più efficace il principio della responsabilità estesa del produttore, ma mette in discussione la logica alla base della sua applicazione esclusiva alle industrie farmaceutica e cosmetica. La Lituania rileva che la valutazione d'impatto della direttiva per quanto riguarda l'industria farmaceutica, comprese l'accessibilità e la fissazione dei prezzi dei medicinali, non è stata presa pienamente in esame, in particolare nel contesto delle attuali carenze di medicinali e degli sforzi in atto per garantire l'autonomia dell'industria farmaceutica dell'UE. La Lituania è fermamente convinta che la direttiva debba riguardare tutti i settori responsabili delle emissioni di microinquinanti per assicurare un'applicazione completa ed equa del principio "chi inquina paga". Le preoccupazioni della Lituania riguardano la fattibilità e l'applicabilità di tali disposizioni e il modo in cui incideranno non solo sui produttori nazionali in questi settori, ma anche sull'approvvigionamento di prodotti importanti da altri Stati membri. Per quanto concerne la responsabilità estesa del produttore, la Lituania avrebbe preferito che i costi del trattamento quaternario fossero ripartiti in modo più equo attraverso un'applicazione più rigorosa del principio "chi inquina paga".

Infine, è importante sottolineare che l'attuazione della nuova direttiva richiederà ingenti risorse finanziarie. Le sfide per la Lituania — come per molti altri Stati membri — riguardano il finanziamento delle necessarie ristrutturazioni delle infrastrutture e dei costi operativi. L'ambizione della direttiva non può essere realizzata senza un ingente sostegno finanziario, e la Lituania sottolinea la necessità di finanziamenti UE ad hoc per aiutare gli Stati membri a rispettare i requisiti della direttiva. Senza questo sostegno finanziario, la fattibilità dell'attuazione della direttiva, soprattutto negli Stati membri più piccoli, è messa in dubbio".

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Malta ha sempre riconosciuto e sostenuto l'ambizione della Commissione di affrontare le cause dell'inquinamento delle nostre acque e, in ultima analisi, di azzerare l'inquinamento nell'Unione europea.

Sebbene, dal punto di vista dell'attuazione, Malta comprenda la logica alla base dei regimi di responsabilità estesa del produttore e riconosca i vantaggi di tali regimi, rimane del parere che non sia accettabile far ricadere l'onere finanziario finale sui pazienti. A tale riguardo, Malta si compiace delle modifiche introdotte nella direttiva per consentire le flessibilità necessarie ad affrontare i possibili effetti dei regimi di responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei medicinali a livello nazionale, permettendo agli Stati membri di finanziare parte dei costi del trattamento quaternario qualora si verifichino tali effetti.

Ciò detto, Malta ritiene che l'ambizione non debba comportare un costo sociale sproporzionato. In linea con la posizione adottata sin dall'inizio dei negoziati in sede di Consiglio, Malta continua a nutrire grande preoccupazione politica in merito all'applicazione della proposta di estensione della responsabilità estesa del produttore a tutti i medicinali di cui all'allegato III. I pazienti sottoposti a trattamento hanno un controllo limitato o nullo sul modo in cui ricevono tale trattamento, e ancor meno possono scegliere il tipo di farmaco prescritto. Pur aumentando in modo significativo la flessibilità che permette di sviluppare i regimi di responsabilità estesa del produttore nei rispettivi Stati membri, il testo nella sua forma attuale non fornisce ancora garanzie sufficienti per fare in modo che l'impatto finanziario (anche se marginale) sull'industria farmaceutica non si ripercuota sui pazienti.

Malta ritiene che l'aumento dei prezzi di alcuni prodotti farmaceutici peggiorerebbe notevolmente la disponibilità e la scelta del trattamento, in particolare per un piccolo mercato come quello maltese. Ciò finirebbe per aggravare ulteriormente la situazione dei pazienti, che sono i più vulnerabili.

È in questo spirito che, pur continuando a credere negli sforzi dell'Unione europea per perseguire una migliore qualità dell'acqua, Malta afferma che questa direttiva non dovrebbe compromettere la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, di prodotti essenziali come i medicinali, che sono una necessità, non un lusso".

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene l'approccio seguito nella direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e lo considera una misura importante per la protezione sostenibile e a lungo termine della qualità delle acque. L'Austria vota pertanto a favore dell'adozione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane. Allo stesso tempo, è importante creare incentivi affinché chi inquina investa nello sviluppo di prodotti più ecologici, in linea con la responsabilità estesa del produttore specifica del settore. In tale contesto, all'Austria preme attirare l'attenzione sulle preoccupazioni delle industrie farmaceutica e cosmetica e auspicherebbe una valutazione tempestiva per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore.

Ciò contribuirebbe inoltre all'obiettivo generale di rafforzare l'autonomia strategica e la competitività globale dell'UE in settori sensibili e manterrebbe nell'UE investimenti, innovazioni e produzione di rilievo, ad esempio nel settore farmaceutico".

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La Polonia riconosce la necessità di modificare l'attuale direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

La Polonia sostiene la più ampia visione della Commissione europea per nuove normative. Le ambizioni del Green Deal e di altre politiche europee dovrebbero essere prese in considerazione nella nuova legislazione in materia di trattamento delle acque reflue. Il settore idrico e delle acque reflue della Polonia è impegnato in una serie di attività che riguardano l'azione per il clima, l'efficienza energetica, l'economia circolare e ambizioni di "inquinamento zero". Nonostante nuove attività siano in corso, una delle maggiori sfide rimane quella di garantire la piena conformità alla direttiva sulle acque reflue urbane esistente (91/271/CEE). Ingenti investimenti e numerose misure costose sono ancora necessari per ampliare la rete fognaria, ristrutturare gli impianti di trattamento delle acque reflue, monitorare i sistemi individuali e assicurare una gestione corretta.

Il testo di compromesso della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane è molto ambizioso. La nuova direttiva imporrà sia lunghi termini di attuazione (per esempio a fini di investimento) sia sforzi considerevoli in termini di finanziamento e organizzazione. Occorre inoltre che siano forniti fondi dell'UE per adempiere i nuovi obblighi derivanti dalla direttiva.

La Polonia esprime preoccupazione per l'inasprimento dei requisiti e l'accorciamento dei termini rispetto al compromesso raggiunto nell'ambito dell'orientamento generale, adottato il 16 ottobre 2023.

La Polonia ribadisce i suoi timori quanto alla fattibilità delle disposizioni che permetterebbero di applicare in modo efficace la responsabilità estesa del produttore — dato che la direttiva proposta non riguarda tutti i settori responsabili delle emissioni di microinquinanti (ne copre solo due: quello cosmetico e quello farmaceutico) — al fine di assicurare la piena attuazione dell'autentico principio "chi inquina paga".

Inoltre, l'estensione della direttiva agli agglomerati con un numero di a.e. compreso fra 1 000 e 2 000 richiederà investimenti ingenti e costi operativi elevati, che a loro volta avranno un impatto sulle tariffe della raccolta delle acque reflue.

In aggiunta, le disastrose conseguenze delle alluvioni in Polonia esigono un impegno finanziario significativo per la ricostruzione delle infrastrutture. In tale contesto sarà difficile soddisfare i requisiti della direttiva, operazione che comporterà un'ulteriore spesa significativa.

La Polonia non può pertanto sostenere il progetto di direttiva e vota contro la sua adozione".

DICHIARAZIONE DEL PORTOGALLO

"Il Portogallo sostiene pienamente gli obiettivi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, riconoscendo che rappresenta un passo ambizioso ed essenziale teso a migliorare la protezione dei corpi idrici, affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e conseguire gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.

Il Portogallo è del parere che la direttiva rafforzerà la protezione della salute umana e dell'ambiente, in particolare mitigando le fonti emergenti di contaminazione.

Ciononostante, il Portogallo riconosce che l'efficace attuazione della direttiva sarà una sfida che richiede notevoli investimenti e una conoscenza approfondita degli approcci basati sul rischio. Una delle principali difficoltà consiste nello stimare i carichi inquinanti da tracimazioni causate da piogge violente, per cui serviranno tecniche di valutazione sofisticate. Per di più, l'attuazione della responsabilità estesa del produttore rappresenta una sfida di rilievo.

Il Portogallo sottolinea l'importanza di garantire un solido scambio di informazioni tra Stati membri, al fine di evitare incoerenze nell'attuazione della responsabilità estesa del produttore, segnatamente con riguardo al settore farmaceutico. Le discrepanze possono avere un impatto negativo sui mercati interni e l'allineamento tra i paesi sarà quindi cruciale.

Le industrie dovrebbero continuare a mantenere i loro livelli di investimenti e innovazione, specialmente nella produzione di prodotti più responsabili all'interno del paese. Mantenere l'equilibrio tra gli obiettivi ambientali e la competitività industriale sarà fondamentale per garantire un progresso sostenibile.

Malgrado le sfide, il Portogallo resta determinato a contribuire in modo significativo agli obiettivi della direttiva. È impegnato a promuovere la cooperazione e la condivisione delle conoscenze con altri Stati membri, al fine di garantire l'attuazione efficace della direttiva. Tale approccio cooperativo sarà determinante per superare le difficoltà associate alla responsabilità estesa del produttore e per portare avanti gli obiettivi di protezione ambientale della direttiva.

In conclusione, il Portogallo è pienamente impegnato a favore della riuscita della direttiva ed è pronto a fornire importanti contributi e a partecipare a sforzi di collaborazione per rafforzare la protezione ambientale e la salute pubblica in tutta Europa. Il Portogallo sostiene pertanto l'adozione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane".

DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA

"La Romania esprime il proprio sostegno al testo di compromesso finale della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione). Pur approvando l'obiettivo generale della proposta, ossia allineare il trattamento delle acque reflue urbane ai più recenti sviluppi scientifici e agli obiettivi del piano d'azione per l'inquinamento zero, desideriamo mettere in rilievo che l'attuazione di taluni requisiti sarà difficile e onerosa.

Sottolineiamo che l'efficace esecuzione della direttiva richiederà investimenti significativi per un periodo prolungato, con ripercussioni sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei servizi di gestione delle acque reflue, soprattutto nelle zone rurali. Ciò è particolarmente importante dato che resta ancora molto da fare per attuare pienamente l'attuale direttiva (91/271/CEE). Apprezziamo il fatto che la nuova direttiva riconosca le sfide uniche cui devono far fronte gli Stati membri che hanno aderito più di recente all'Unione, compresa la Romania.

L'attuazione e l'applicazione della direttiva richiederanno finanziamenti provenienti da fonti diverse, compreso un notevole sostegno finanziario a titolo di fondi nazionali e dell'Unione europea. Inoltre, l'ampliamento dell'ambito di applicazione per includere gli agglomerati con una popolazione compresa fra 1 000 e 2 000 abitanti richiederà investimenti considerevoli e comporterà costi operativi più elevati. Ci preme sottolineare una preoccupazione nazionale specifica: a causa delle tendenze demografiche in calo, l'abbassamento della soglia aumenta la probabilità che alcuni agglomerati possano a breve scenderne al di sotto, il che potrebbe compromettere l'efficienza in termini di costi e far aumentare le spese non necessarie. Inoltre, la Romania nutre riserve in merito all'impatto delle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto riguarda i prodotti farmaceutici.

Alla luce delle intense discussioni che abbiamo tenuto con l'industria, l'attuazione della responsabilità estesa del produttore comporterà costi estremamente elevati che incideranno sulla disponibilità e sull'accessibilità economica dei medicinali, in particolare quelli generici. Una situazione di questo tipo potrebbe sfociare in una crisi sanitaria per la nostra popolazione. Sin dall'inizio abbiamo sottolineato la necessità di attuare la responsabilità estesa del produttore a livello dell'UE per garantire un trattamento equo tra gli Stati membri. Esortiamo pertanto la Commissione ad agevolare le discussioni volte a conseguire un'attuazione uniforme della responsabilità estesa del produttore in tutti gli Stati membri, facendo in modo che non imponga oneri indebiti alle popolazioni che necessitano di medicinali".

DICHIARAZIONE DELLA SLOVENIA

"La Slovenia sostiene e si impegna a conseguire gli obiettivi della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) che contribuiranno alla riduzione delle emissioni di sostanze nell'acqua e delle emissioni di gas a effetto serra, all'uso efficiente dell'energia e alla promozione di un'economia circolare incoraggiando il riutilizzo delle acque reflue trattate e il trattamento dei fanghi e dei nutrienti.

La Slovenia accoglie con favore l'accordo sulla proroga dei termini per l'attuazione dei requisiti nuovi o rafforzati della direttiva, ma ritiene che alcuni degli obiettivi siano alquanto ambiziosi e che per conseguirli saranno necessarie misure molto impegnative sul piano tecnico ed economico. Esorta pertanto la Commissione a garantire fondi dell'UE sufficienti per sostenere gli sforzi degli Stati membri.

La Slovenia accoglie con favore le ambizioni di fornire infrastrutture adeguate per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane e di abbassare la soglia per le dimensioni degli agglomerati che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Allo stesso tempo, accoglie con favore le disposizioni che consentono una certa flessibilità in funzione di specifiche circostanze nazionali o locali, in particolare geografiche, o di altre condizioni locali specifiche. Tuttavia, la Slovenia è del parere che sarebbe necessaria una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'uso di sistemi individuali per la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane. Sottolineiamo la nostra particolare preoccupazione per quanto riguarda il vago requisito di raggiungere lo stesso livello di protezione dell'ambiente e della salute umana che deve essere raggiunto dai sistemi individuali, nonché per quanto riguarda la soglia uniforme del 2 % per l'uso dei sistemi individuali a livello nazionale, che non tiene conto della varietà delle circostanze a livello dell'UE, nazionale o locale.

La Slovenia sostiene una maggiore attuazione del principio "chi inquina paga". Tuttavia, ricorda i timori che i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore non siano sufficientemente chiari. A tale riguardo, la Slovenia accoglie con favore l'obbligo della Commissione di procedere a uno scambio di informazioni e attende con interesse lo scambio di esperienze e buone prassi.

La Slovenia sottolinea inoltre che l'attuazione del nuovo obbligo per il trattamento quaternario e il conseguimento degli obiettivi al riguardo rappresenteranno una sfida significativa a livello nazionale. Lo stesso vale per le ambizioni relative al conseguimento della neutralità energetica in questo settore. La Slovenia ritiene che il contributo di questo settore al conseguimento degli obiettivi climatici sia necessario e, da questo punto di vista, sostiene gli sforzi volti a migliorare l'efficienza energetica all'interno del settore. Desidera tuttavia ricordare le sue preoccupazioni in merito alla fattibilità del conseguimento della neutralità energetica nel settore a livello nazionale.

Inoltre, la Slovenia ricorda i suoi timori riguardo agli ambiziosi requisiti in materia di raccolta di informazioni e relativa gestione.

Nonostante le serie preoccupazioni per gli ambiziosi obiettivi di cui sopra, la Slovenia riconosce comunque che la direttiva riveduta rappresenta un passo importante verso una maggiore protezione dell'ambiente e della salute umana e vota pertanto a favore della sua adozione".

Punto 8 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sui prodotti da costruzione**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria ritiene che il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione sia un atto fondamentale nell'ambito del mercato unico dell'UE, in considerazione del ruolo importante che il settore delle costruzioni svolge nell'economia dell'UE nel suo complesso.

La Repubblica di Bulgaria sostiene pienamente l'obiettivo del nuovo regolamento in ragione di quanto segue:

la necessità di affrontare le carenze individuate nell'applicazione pratica del regolamento (UE) n. 305/2011, e

la necessità di aggiornare il quadro giuridico per i prodotti da costruzione, tenendo conto delle nuove realtà del mercato, anche introducendo principi di economia circolare.

In tal senso, riconosciamo la sfida che i colegislatori si trovano ad affrontare nell'adottare un regolamento sui prodotti da costruzione ambizioso e completamente nuovo che, data la sua interconnessione con una serie di altri atti legislativi in materia di mercato unico dell'UE, costituisce un atto legislativo complesso. Allo stesso tempo, tuttavia, ci rammarichiamo profondamente del fatto che le lunghe discussioni in sede di Consiglio, nelle quali sono stati dibattuti aspetti specifici per gruppo di capitoli, non abbiano consentito un esame completo ed entro un termine ragionevole del testo finale del regolamento.

Sottolineiamo che, nel settore dell'armonizzazione tecnica, il principio guida per la Bulgaria è sempre stata l'adesione ai principi di una migliore regolamentazione e, aspetto ancora più importante, all'obiettivo di conseguire un quadro normativo chiaro e una legislazione adeguata alle esigenze future, che risponda adeguatamente alle sfide e alle esigenze attuali del mercato ed eviti oneri inutili, sia per gli operatori economici che per le autorità nazionali competenti.

Alla luce di quanto precede, riteniamo che l'obiettivo ultimo di migliorare l'attuale quadro legislativo nel settore dei prodotti da costruzione non sia stato raggiunto nella misura più ampia possibile e che, di conseguenza, potrebbero sorgere potenziali difficoltà nell'attuazione pratica del nuovo regolamento. Sebbene molte delle questioni problematiche siano state affrontate nel testo finale del regolamento, la Bulgaria esprime preoccupazione per la fattibilità e l'efficacia dei requisiti relativi agli obblighi degli operatori economici (comprese le nuove categorie di operatori economici introdotte), al quadro aggiornato di vigilanza del mercato e all'attuazione dei nuovi sistemi di valutazione e verifica.

Alla luce di quanto precede, la Bulgaria non può esprimere il proprio accordo e si astiene nella votazione sulla versione finale del regolamento sui prodotti da costruzione".

DICHIARAZIONE DELL'ITALIA

"L'Italia accoglie con favore il nuovo regolamento per i prodotti da costruzione.
Questo regolamento è essenziale per facilitare la standardizzazione e sostenere la transizione verde e digitale, con l'obiettivo di garantire che solo prodotti sicuri e conformi circolino nel mercato dell'Unione.

Tuttavia, il nuovo regolamento richiede sforzi significativi sia a livello nazionale che europeo. La Commissione dovrebbe fornire tempestivamente risorse adeguate per attuare le disposizioni del nuovo regolamento e assistere le autorità e le parti interessate negli Stati membri durante la fase di transizione, concentrandosi in particolare sulle PMI che dovranno sostenere costi aggiuntivi per conformarsi ai nuovi standard.

L'Europa non può permettersi di continuare a fare affidamento su un insieme di norme armonizzate che hanno più di 20 anni.

Allo stesso tempo, l'Italia auspica che il sostegno all'innovazione porti a un processo più agevole per ottenere la citazione dei nuovi Documenti Europei di Valutazione (EAD) nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, dato che queste specifiche non sono più armonizzate".

Punto 4 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento sui prodotti da costruzione**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

"In riferimento all'articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2006/112/CE
Il Consiglio e la Commissione convengono di valutare la necessità di estendere la definizione di "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi" alle cessioni di beni dai depositi doganali dell'UE nel contesto dei prossimi negoziati sulla proposta relativa all'ambito di applicazione dell'IOSS (soglia di 150 EUR), tenendo conto dei possibili effetti di tale estensione in termini di evasione e frode".

"In riferimento all'articolo 262 del doc. 14961/24
Il Consiglio e la Commissione convengono di valutare la necessità di rafforzare il quadro di cooperazione amministrativa in materia di IVA per garantire che gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione prevista all'articolo 262, paragrafo 1, secondo comma, che consente di escludere gli acquirenti di beni e i destinatari di servizi dall'obbligo di comunicare i dati relativi a tali operazioni transfrontaliere, forniscano informazioni tempestive allo Stato membro del fornitore o del prestatore ogniqualvolta sia necessario. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, ove appropriato, una proposta legislativa".

DICHIARAZIONI DEL CONSIGLIO

"In riferimento all'articolo 59 quater del doc. 14961/24
Il Consiglio invita la Commissione a riesaminare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, il valore e l'ambito di applicazione della soglia stabilita all'articolo 59 quater della direttiva 2006/112/CE".

"In riferimento allo sportello unico per le importazioni obbligatorio
Il Consiglio continuerà a lavorare su altri elementi della proposta per quanto riguarda gli incentivi all'utilizzo dello sportello unico per le importazioni nel quadro dei negoziati sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/11/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione (fascicolo interistituzionale 2023/0158 (CNS)) al fine di raggiungere quanto prima un accordo".

"In riferimento all'entrata in applicazione

Il Consiglio riconosce le sfide che l'attuazione del nuovo sistema di comunicazione comporta dal punto di vista informatico per le amministrazioni fiscali e i soggetti passivi, in particolare le PMI. Per questo motivo si raccomanda un approccio graduale all'attuazione della fatturazione elettronica, in particolare per gli Stati membri che introducono obblighi di comunicazione digitale per le cessioni e prestazioni a sé stessi e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fra soggetti passivi nel loro territorio. Gli Stati membri potrebbero prevedere fasi successive per l'attuazione dell'obbligo di emettere fatture elettroniche per le operazioni interne diverse da quelle soggette agli obblighi di comunicazione digitale transfrontalieri, sulla base delle dimensioni dei soggetti passivi interessati, in vista dell'entrata in vigore della riforma in tutta l'UE, per quanto riguarda la fatturazione elettronica e la comunicazione elettronica, a partire dal 1º luglio 2030".

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

"La Commissione riconosce che la norma europea sulla fatturazione elettronica è stata inizialmente sviluppata in vista della sua utilizzazione per le operazioni tra imprese e pubblica amministrazione (B2G). Sono attualmente in corso lavori per fare in modo che tale norma copra a breve tutte le esigenze da impresa a impresa (B2B). La Commissione riconosce altresì la necessità che tale norma integri le esigenze settoriali esistenti nelle quali le imprese europee hanno già investito massicciamente. Prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzare la norma europea per tutte le operazioni intra-UE, la Commissione valuterà se tali lavori sono interamente completati e, in caso contrario, proporrà le misure transitorie necessarie.

Al fine di garantire la piena trasparenza, la Commissione raccoglierà e pubblicherà informazioni sull'applicazione dell'eccezione per le PMI di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4".

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna sostiene l'orientamento generale rispecchiato nella proposta per quanto riguarda il modello del prestatore presunto di cui all'articolo 28 bis della direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA). Si dichiara tuttavia disponibile ad applicare tale modello prima della data di entrata in applicazione di tale disposizione, come misura di semplificazione nella riscossione dell'IVA e come modo per migliorare la lotta contro le frodi in materia di IVA, secondo quanto previsto all'articolo 395 della direttiva IVA".